



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
Prima Sezione Civile

In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica,
ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza del 21.9.2016,
la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c.,
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2495/2016,

tra
Frangi s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del legale rappr.te *p.t.*,
rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Fumagalli e dall'Avv. Laura Puccio, come in atti
domiciliata,

-parte ricorrente-

nei confronti di

Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., in persona del legale rappr.te
p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti, come in atti domiciliata

-resistente-

e nei confronti di

Equitalia Nord S.p.a., in persona del legale rappr.te *p.t.*, rappresentata e difesa
dall'Avv. Maria Laura Giglio, come in atti domiciliata

-resistente-

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi



RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura, privilegiata o chirografaria, del credito vantato dalla banca MCC nei confronti della società Frangi s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo.

Il credito dell'istituto bancario deriva da un finanziamento (di complessivi euro 2.500.000,00) concesso alla società in concordato da Banca Nazionale del Lavoro e garantito dalla garanzia sussidiaria prestata da MCC nella misura del 60% dell'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 2 comma 207 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Secondo la prospettazione di MCC che, quale Gestore del Fondo di Garanzia di cui alla citata norma, si è surrogata all'originario creditore, il credito avrebbe natura privilegiata trovando applicazione l'art. 9, co. 5 del D.lgs. 123/1998. Alla medesima prospettazione aderisce l'agente di riscossione.

Viceversa, secondo la prospettazione della società debitrice, il credito vantato da MCC ha natura chirografaria sia perché non potrebbe avere una natura diversa da quella di cui all'originario credito di BNL, collocato al chirografo nell'ambito della procedura di concordato preventivo, sia perché la disciplina di cui al D.lgs. 123/1998 non risulta applicabile al credito *de quo*, previsto dalla legge 662/1996, come ritenuto da copiosa giurisprudenza di merito (*in primis* Trib. Milano 2 luglio 2014).

Preliminarmente va considerato che la questione dell'accertamento della entità e della natura dei crediti, a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare, che prevede agli artt. 92 ss. l.f. una procedura di accertamento giurisdizionale ed endoprocedimentale dei crediti, esula dalla procedura concordataria (essendo il potere del G.D., previsto dall'art. 176 l.f., di escludere il creditore contestato dal diritto di voto, meramente endoprocedimentale e privo di contenuto decisorio) ma è semmai rimessa alla cognizione civile ordinaria secondo le regole processuali del codice di rito (*ex pluribus*, Cass. 6672/2005; Cass. 27486/2009; Cass. 20298/2014), cui sola spetta il definitivo accertamento in ordine alla sussistenza, alla quantificazione ed alla qualificazione del diritto di credito. Di qui, la infondatezza della eccezione preliminare formulata dall'agente di riscossione secondo cui il Tribunale dovrebbe giudicare in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis n. 2 c.p.c., norma evidentemente dettata nella diversa ipotesi, nella specie non ricorrente, di cui all'art. 99 l.f.



Nel merito, la questione, molto dibattuta nella giurisprudenza di merito, con esiti non sempre univoci, come ampiamente esposto negli scritti difensivi delle parti, va risolta alla luce della recente novella legislativa di cui all'art. 8 *bis* D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in legge 33/2015, il quale, con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito: "*Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni*".

La *ratio* della novella è evidentemente finalizzata a dirimere le controversie già sorte in ordine alla natura giuridica dei crediti come quelli *de quibus*.

Sussistono ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale risolto con il citato intervento legislativo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) rigetta la domanda di parte ricorrente e per l'effetto,
- b) accerta che il credito vantato dal MCC gode del privilegio generale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.lgs. 123/1998 e dell'art. 8 *bis* D.L. 3/2015;
- c) spese di lite interamente compensate.

Così deciso in Como, 28 settembre 2016

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

